

il citato decreto è stato accompagnato dalla tabella di valutazione dei titoli dal personale docente ed educativo, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

nella tabella di valutazione in questione, a causa del parere contrario espresso in merito dal Cnpi non sono stati riconosciuti alcuni titoli quale quello del dottorato di ricerca;

il 24 gennaio 2001 la sezione seconda del Consiglio di Stato, su richiesta di parere del Ministero della pubblica istruzione, ha affermato che « il titolo relativo al dottorato di ricerca è ascrivibile ai titoli di studio pari o superiori a quelli che danno accesso al ruolo in cui si riferisce il concorso, trattandosi di un titolo ulteriore alla laurea, conseguibile solo dopo il termine del regolare corso universitario »;

in seguito al citato parere formulato dal Consiglio di Stato, il Presidente della Repubblica ha accolto il ricorso di un professore avverso la mancata valutazione del titolo di dottore di ricerca nelle graduatorie del concorso per soli titoli;

in data 17 ottobre 2000, il Governo ha accolto in due ordini del giorno, presentati in fase di approvazione della legge n. 306 del 2000, impegnandosi « a provvedere affinché nei futuri aggiornamenti e integrazioni delle graduatorie permanenti vengano debitamente valutati, nell'ambito delle stesse di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il voto finale dei titoli di studio che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso, i titoli culturali, nonché i titoli di studio post-laurea, tra cui il dottorato di ricerca » —:

se non ritenga necessario ed urgente integrare la tabella di valutazione dei titoli aggregata al decreto ministeriale n. 11 del 2002, riconoscendo il titolo specifico di dottorato di ricerca. (4-02228)

* * *

ITALIANI NEL MONDO

Interrogazione a risposta scritta:

COSSA. — *Al Ministro per gli italiani nel mondo.* — Per sapere — premesso che:

com'è ben noto l'Argentina sta attraversando una terribile crisi economia che coinvolge anche i numerosi cittadini italiani residenti in quello Stato;

le fasce più deboli della popolazioni, gli anziani e gli invalidi, sono quelle che per prime e nel modo peggiore risentono di tale crisi;

in Argentina la pensione — dopo 26 anni di contribuzione — è di 150 pesos, tale da non consentire di vivere se non a stento;

per i cittadini italiani ultrasessantacinquenni residenti in Italia privi di reddito è previsto, tenendo conto della situazione economica complessiva dell'individuo e della famiglia, l'assegno sociale di 350,57 euro mensili;

per gli invalidi civili residenti in Italia, e con riferimento al solo reddito personale, è previsto un assegno di 218,65 euro mensili ai quali possono sommarsi, in caso di elevati livelli di invalidità, 426,09 euro mensili di indennità di accompagnamento;

lo Stato italiano integra al minimo indicato di 350,57 euro mensili la pensione degli italiani residenti all'estero, a condizione che abbiano una *pro-rata* italiana, abbiano cioè versato un minimo di contributi previdenziali in Italia nell'arco della loro vita o abbiano prestato il servizio militare;

da questa integrazione alla pensione minima sono pertanto esclusi coloro che non hanno mai avuto l'opportunità di lavorare in Italia e coloro che non hanno prestato il servizio militare, tra i quali le donne e i disabili;

nessuna tutela viene riconosciuta agli invalidi civili, anche gravi, italiani residenti all'estero e nel caso specifico in Argentina;

L'Italia ha dimostrato una grande sensibilità verso le problematiche degli italiani all'estero, ai quali è stato riconosciuto il diritto di voto, ma incommensurabilmente più importante e prioritario rispetto al diritto di voto è il diritto ad una vita dignitosa —:

se non ritenga opportuno, dopo aver quantificato il numero degli interessati, promuovere provvedimenti urgenti tesi ad estendere agli italiani residenti in Argentina ultrasessantacinquenni il diritto alla pensione sociale minima ed agli invalidi civili il diritto all'assegno di invalidità ed all'eventuale indennità d'accompagnamento.

(4-02216)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta scritta:

FISTAROL, COLASIO e STRADIOTTO.
— Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

si è a conoscenza che il decreto legislativo n. 565 del 1996 ha emanato disposizioni per armonizzare alla riforma generale delle pensioni attuata con legge n. 335 del 1995 le norme di cui alla legge n. 389 del 1963 sulla « Mutualità pensioni » per le casalinghe, non prevedendo però la possibilità di ricongiunzioni con altre forme di contribuzione volontaria;

tutte le parti sociali del Paese sanno che la riforma del sistema pensionistico è una priorità dell'attuale scenario economico-sociale e che l'entità delle rendite sarà minore rispetto al passato, di conseguenza l'introduzione dei fondi pensione rappresenta una risposta tangibile per integrare economicamente le future rendite provenienti dal settore pubblico;

la pensione alle casalinghe risponde, quindi, all'esigenza di venire incontro a coloro che non hanno mai lavorato o

comunque non sono riusciti a mettere assieme i requisiti minimi per versare i contributi volontari;

pur essendo il nuovo Fondo una forma di reddito integrativa, una persona che pensasse di aderire alla nuova possibilità si troverebbe, contribuendo per 5 anni con il versamento minimo di poco più di 300 euro all'anno, a godere di una rendita di circa 25/30 euro mensili;

il legislatore ha correttamente considerato nella nuova normativa emanata alcune ricongiunzioni relative ai versamenti effettuati sulla base della ex legge n. 389 del 1963. Transitano, infatti, nel nuovo Fondo i soggetti già iscritti nel precedente, utilizzando come premio unico di ingresso i contributi versati allora;

l'anello mancante è però costituito dal collegamento mancante tra i versamenti effettuati per la pensione integrativa alle casalinghe e quelli eventualmente effettuati dalle stesse per le pensioni volontarie;

sebbene si tratti di due prestazioni di natura diversa è increscioso constatare che il legislatore ha ommesso di considerare una possibilità fondamentale: prevedere per coloro che avessero effettuato versamenti, a fronte di contributi volontari, di ricongiungerli a questa nuova formula del Fondo integrativo. In tal modo sarebbe stato possibile dare una maggiore consistenza al trattamento pensionistico complessivo;

inoltre, tali soggetti sono stati ulteriormente danneggiati da altre modifiche legislative, come quelle relative al trattamento minimo. Per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994 non si ha diritto all'integrazione se i redditi del titolare cumulati con quelli del coniuge superano di cinque volte l'importo annuo della pensione minima (quattro volte per quelle a decorrere dal 1995);

la nuova forma previdenziale, interessando una platea di 9 milioni di sog-